



A tutto il personale di
AGESP S.p.A.
AGESP Energia S.r.l.
AGESP Attività Strumentali S.r.l.

e pc: Giampiero Reguzzoni –
Amministratore Unico di AGESP
S.p.A.
Silvia Gatti – Presidente di
AGESP Energia S.r.l.
Alessandro Della Marra –
Amministratore Unico di AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Collegio Sindacale di AGESP
S.p.A.
Collegio Sindacale di AGESP
Energia S.r.l.
Collegio Sindacale AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocetta
Responsabile RSPP
Sig. Faraci Carmelo – RLS
AGESP S.p.A.
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig.
Rosario Furfaro RLS AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS
AGESP Energia S.r.l.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 892 - AGESP S.p.A.

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1972 - AGESP Energia S.r.l.

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1636 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Oggetto: Disposizioni aziendali per emergenza "Coronavirus 2019 -nCov" – in ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 7 - AGESP S.p.A

ORDINE DI SERVIZIO N° 10 - AGESP Energia S.r.l.

ORDINE DI SERVIZIO N° 7 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

In riferimento all'argomento richiamato in oggetto, si precisa che il presente Ordine di Servizio viene assunto in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri circa le misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, emanato l'8 marzo 2020 con validità fino al 3 aprile 2020, dalla cui data di entrata in vigore hanno cessato di produrre effetti i DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020.

In relazione al particolare contesto di continua crescita della diffusione del Coronavirus e conformemente alle indicazioni impartite a più livelli dalle Autorità competenti, in un'ottica di garanzia della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti, nonché a tutela delle società stesse, si impartisce l'intensificazione di una serie di azioni finalizzate alla tutela degli aspetti sopra richiamati, con **validità 8 marzo – 3 aprile 2020**, precisando che, considerato il carattere di urgenza presente documento dettato dalla situazione contingente, i provvedimenti vengono emanati senza preventivo confronto con le rispettive RSL e Organizzazioni Sindacali.

Al fine di riscontrare quanto stabilito dal succitato DPCM, nonché quanto indicato esplicitamente anche nella circolare di Utilitalia dell'8 marzo u.s. e dalle FAQ pubblicate dal Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia - ATS Insubria, la maggior parte delle azioni da intraprendere rispondono all'obiettivo primario di contenere e limitare nel tempo il più possibile le forme di aggregazione e di contatto ravvicinato tra le persone.

Pertanto, nel periodo in parola, vengono sospese tutte le attività di carattere straordinario, mentre le attività ordinarie sia per quanto concerne le funzioni di *staff* sia per i singoli settori operativi subiranno una riduzione, pur assicurando il presidio minimo necessario per lo svolgimento del servizio.

Al riguardo, all'interno di ciascuna funzione verranno individuate forme di lavoro "a rotazione", ovvero con il ricorso, ove possibile, alla modalità dello "*smart working*", ovvero ancora, per quelle attività / funzioni che fisiologicamente riscontreranno un calo del carico di lavoro, verrà richiesto ai dipendenti che abbiano residui di ferie, recupero di straordinari o ROL a tutto il 31 dicembre 2019 di usufruire di tali istituti (come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera e art. 2 comma 1 lettera s del DPCM dell'8 marzo 2020); qualora quest'ultima richiesta non dovesse essere accolta autonomamente dal lavoratore, il Datore di lavoro potrà unilateralmente ricorrervi, soprattutto per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

Viene, inoltre, ribadita la maggior parte delle disposizioni di cui ai precedenti Ordini di Servizio emanati sull'argomento nelle scorse settimane e qui di seguito riportate, parzialmente modificate sulla base dell'evoluzione della situazione nel frattempo verificatasi:

- mantenimento distanza di sicurezza di almeno "un metro" tra le persone che si trovano nello stesso luogo;
- chiusura totale o parziale delle sedi di lavoro con spazi di *front office*;
- rimodulazione, negli eventuali orari di apertura, delle modalità di accesso alle sedi aziendali con affluenza limitata di pubblico, secondo le disposizioni specifiche concordate per le singole realtà, privilegiando il ricorso a metodi di contatto alternativi (*e-mail*, potenziamento servizi telefonici, *call center*, ecc.);
- dotazione presso tutti i luoghi di lavoro e presso le sedi di lavoro con spazi di *front office* con affluenza di pubblico (*Reception* Via M. Polo 12, Sportello AGESP Energia S.r.l. di Via A. da Giussano 6/8, Farmacie, InfoPoint Parcheggi di Via Mazzini 24/b, Front Office AGESP Attività Strumentali S.r.l. di Via Molino 2, Cimiteri, Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26, Centri di Multiraccolta) di dispositivi igienici con *dispenser* erogatori di gel igienizzanti;
- dotazione mascherine per gli addetti a contatto con il pubblico;
- dotazione, per ciascuna postazione di lavoro, di un flacone di disinfettante per la pulizia della propria scrivania e dei propri strumenti di lavoro (tastiera, mouse, ecc.);
- chiusura temporanea locale ristoro-pausa pranzo di Via M. Polo, 12;
- adozione misure straordinarie a livello di orari per agevolare la conciliazione fra il lavoro e la gestione dei figli in considerazione dell'interruzione improvvisa delle attività scolastiche (fascia fino alla classe terza secondaria di primo grado), mediante accordi diretti con il proprio responsabile e contestuale comunicazione all'Ufficio del Personale, al fine di coordinare al meglio la normale attività lavorativa;

raccomandando nel contempo a tutti i dipendenti:

- il rispetto della PO-SPP-01 EM – Procedura Operativa Emergenza Covid-19 nuovo Coronavirus;
- l'uso corretto e completo dei DPI messi a disposizione da parte dell'azienda, ove previsto nell'ambito della propria mansione;
- l'utilizzo dei vari presidi e dotazioni forniti solo in ambito lavorativo, in quanto da considerarsi alla stregua di strumenti di lavoro;
- di rinviare riunioni di lavoro programmate fuori sede o con la presenza di esterni, privilegiando, di converso, forme comunicative alternative (*conference call*, ecc.);
- di sospendere partecipazioni a convegni, conferenze, corsi di formazione (che saranno comunque annullati a livello aziendale), ecc.;

- di evitare l'assembramento con più di 2 persone presso i punti di ristoro presenti nei luoghi di lavoro;
- facendo appello al senso responsabilità personale, di non recarsi al lavoro in caso di sintomi influenzali (tosse, raffreddore, febbre) contattando il proprio medico di base ed attivando le procedure aziendali in essere in caso di assenza per malattia;
- di prendere visione del decalogo emanato dal Ministero della Salute di cui al *link* <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf>, rispettandone i contenuti.

In considerazione della complessa articolazione ed eterogeneità delle attività in capo alle società del Gruppo AGESP, oltre alle prescrizioni contenute nel presente Ordine di Servizio, nei settori / attività più coinvolti e con contatto diretto con il pubblico verranno adottati specifici Ordini di Servizio, in questo caso a firma congiunta della Direzione Generale e dei rispettivi Responsabili di Settore / Servizio, con i quali si andranno a dettagliare e personalizzare i singoli specifici aspetti.

Ancora, sarà compito di ciascun Responsabile di Settore / Servizio, sia per le funzioni di *staff* che per gli ambiti operativi, organizzare al meglio lo svolgimento delle attività nel periodo in questione, pianificandole gerarchicamente in base alle priorità nel rispetto delle indicazioni impartite dal DPCM e sopra richiamate.

Parimenti gli stessi Responsabili di Settore / Servizio comunicheranno all'Ufficio del Personale i nominativi delle persone che devono essere autorizzate per ragioni di servizio al trasferimento fuori Comune per recarsi presso la sede di lavoro, precisando che tali richieste verranno di volta in volta evase dal Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro.

Inoltre, sempre i Responsabili di Settore / Servizio adotteranno, coordinandosi con le funzioni aziendali preposte (Servizio Marketing e Comunicazione), la cartellonistica informativa predisposta da esporre in ciascun sito.

Tenuto conto dell'eccezionalità del momento, il Gruppo AGESP, se da un lato ha istituzionalmente il compito di garantire una serie di servizi di pubblica utilità, dall'altro ha l'altrettanto imprescindibile dovere di fare in modo che gli stessi siano garantiti con il minor rischio a tutela sia dei propri dipendenti che dell'utenza, motivo per cui il presente Ordine di Servizio e quelli di settore sono suscettibili di aggiornamenti continui in relazione all'evolversi dell'attuale situazione.

Le prescrizioni qui richiamate sono, pertanto, da considerarsi la base minima da incrementare con eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire da parte degli Enti competenti.

Pur nella consapevolezza del disagio che alcune delle iniziative predisposte possono comportare per alcuni di noi, alla luce dell'andamento dell'emergenza in corso si ritiene necessario ed indispensabile procedere come indicato.



Pertanto, ringraziando anticipatamente per l'impegno, si fa affidamento sulla collaborazione di tutto il personale.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Gruppo AGESP
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

Allegati:

- DPCM 8 marzo 2020
- Circolare Utilitalia dell'8 marzo 2020 "Coronavirus: DPCM 8 marzo 2020"
- FAQ pubblicate dal Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia - ATS Insubria
- OdS 7/A 2020 AGESP S.p.A. – Settore Igiene Ambientale
- OdS10/A 2020 AGESP Energia S.r.l. – Servizio Commerciale
- OdS10/B 2020 AGESP Energia S.r.l. – TLR
- OdS 7/A 2020 AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Farmacie / Parcheggi / Servizi Cimiteriali
- OdS 7/B 2020 AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Dipartimento Servizi al Territorio

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 8 marzo 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

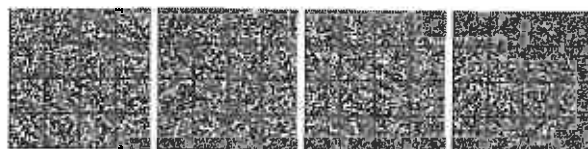
SOMMARIO

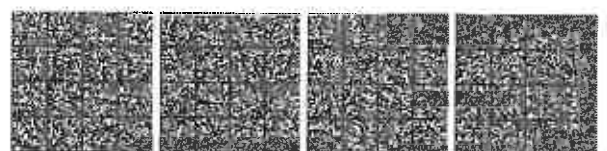
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

Pag. 1





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

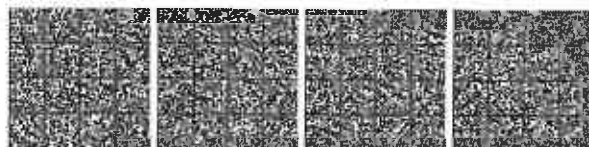
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che par-



tecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale

della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione



civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

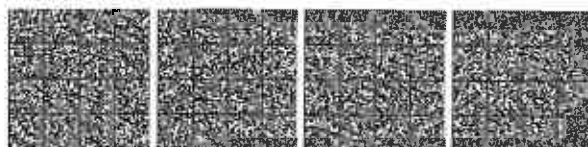
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone



le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

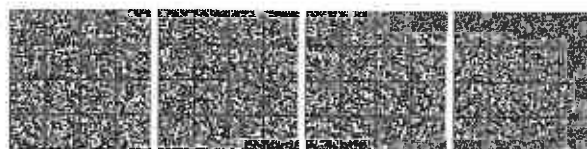
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;



h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 4.

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.



2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

ALLEGATO I

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

20A01522

MARIO DI IORIO, *redattore*

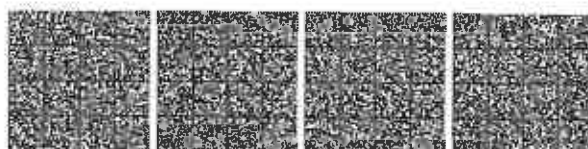
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-059) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 8 *

€ 1,00



Roma, 08 marzo 2020

Circ. n. 01480/DG

A tutte le Aziende ed Enti
associati

LORO SEDI

Oggetto: Coronavirus: DPCM 8 marzo 2020

Facendo seguito alle precedenti circolari federali sul tema¹, si informa che è stato firmato questa notte il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto (allegato), pubblicato oggi stesso sulla Gazzetta Ufficiale n. 59, che reca misure specifiche per alcuni territori del Paese, insieme ad altre riferite all'intero territorio nazionale. Nella giornata di ieri erano circolate alcune bozze di due distinti decreti che, dopo alcune modifiche, sono ora ricompresi in un unico provvedimento, ma che possono risultare utili per comprendere la portata delle misure definitivamente adottate.

Si sottolinea che le disposizioni del provvedimento producono effetti dall'8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute in singoli articoli². Inoltre, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, cessano di produrre effetti i DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020³. Molte delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto riproducono, quindi, disposizioni contenute negli atti che hanno perso efficacia.

Il DPCM in esame raccoglie le ultime indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico⁴ istituito presso la Protezione Civile, rimodula le aree interessate da provvedimenti più restrittivi ed adotta ulteriori misure a carattere nazionale.

- **Articolo 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.**

¹ Prot. n. 1464/DG del 24.02.2020, n. 1465/DG del 25.02.2020, n. 1469/DG del 27.02.2020, n. 1471/DG del 2.03.2020, n. 1475/DG e n. 1477/DG, entrambe del 5.03.2020.

² Articolo 5, comma 1.

³ Articolo 5, comma 3.

⁴ Composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato.



In tutti i territori sopra menzionati si prevedono alcune misure "speciali" che, per quanto di interesse, concernono:

- ***"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"** (co. 1, lett. a).*

La disposizione in commento trova applicazione in tutte le situazioni che coinvolgono movimentazione di persone all'interno dei territori indicati o in transito (entrata/uscita) dagli stessi (ad esempio lavoratori di un territorio di cui al presente articolo che devono recarsi a lavorare in un'azienda al di fuori di detti territori o viceversa).

La norma non contiene alcun divieto assoluto di recarsi al lavoro, né di circolazione di persone o mezzi. Difatti, la versione di tale disposizione contenuta nelle bozze era più stringente laddove prevedeva di ***"evitare in modo assoluto"***, ovvero parlava di ***"spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative"***. La genericità della locuzione utilizzata nella prescrizione in commento (***"evitare"***), nonché la difformità della stessa con quella contenute in altre disposizioni (ad esempio, la successiva lettera c) parla di ***"divieto assoluto di mobilità"***) fa propendere per una lettura ragionevole della stessa, che non impone appunto un divieto assoluto di circolazione delle persone, ma consente gli spostamenti motivati dalla necessità di recarsi al lavoro, purché a seguito di una valutazione preventiva sulla presenza di un'esigenza concreta, quale appunto la necessità di svolgere attività in azienda ovvero di svolgere attività lavorative cui sono connaturati spostamenti (ad es., squadre di pronto intervento).

L'individuazione delle esigenze lavorative che rendono necessaria la movimentazione dei lavoratori non può che essere rimessa alle aziende, che effettueranno tale valutazione con riferimento ai servizi da garantire ed alle professionalità occorrenti, evidentemente riferite innanzitutto (ma non esclusivamente) alle prestazioni assolutamente indispensabili.

Non sono formalizzate le modalità con cui dovrebbero essere eventualmente documentate le ***"comprovate esigenze lavorative"*** (organo e atto), in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

Pertanto, fino a nuovi chiarimenti da parte delle Istituzioni competenti, si ritiene che sia allo scopo idonea una comunicazione personale del datore di lavoro (e-mail, sms, etc.) con cui si richiede la presenza del lavoratore in azienda o presso la sede indicata. Detta comunicazione, infatti, darebbe evidenza della ***"scelta"*** effettuata dal datore di lavoro, che avrà valutato e ritenuta sussistere quella ***"comprovata esigenza lavorativa"*** tale da richiedere la circolazione del personale e, di converso, non avrà ritenuto utilizzabile in detti casi né modalità alternative di



lavoro (lavoro agile), né gli ulteriori provvedimenti ai sensi della successiva lettera e).

In tale contesto, potrebbe essere opportuno informare delle iniziative assunte in tal senso il Prefetto territorialmente competente fermo restando che, fino a nuove indicazioni, le iniziative assunte dalle aziende non abbisognano di una preventiva validazione del Prefetto stesso. Andrà, inoltre, valutata l'opportunità di informare delle decisioni assunte anche le rappresentanze sindacali;

- ***"divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus"** (co. 1, lett. c).* Tale disposizione, pur se chiara nell'intento di contenere il contagio, potrebbe risultare ostativa della garanzia di continuità propria dei servizi essenziali in quanto vieta la possibilità di utilizzare personale in quarantena (ovvero venuto a contatto con soggetti positivi, ma non risultato positivo al virus, e purtuttavia posto in isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione). La Federazione si è già attivata con le Istituzioni competenti al fine di rappresentare tale questione e cercare, in tempi rapidi, una soluzione per il personale necessario a presidiare le prestazioni essenziali dei servizi di pubblica utilità;
- ***"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) [in tema di lavoro agile]"** (co. 1, lett. e).* Tale disposizione, che non era presente nella bozza di decreto, integra quanto già detto con riferimento alla previa lettera a). Il datore di lavoro dovrà individuare i lavoratori la cui prestazione sul luogo di lavoro risulti fisicamente necessaria che possono circolare a tal fine sul territorio; per gli altri lavoratori il datore di lavoro è invitato, con valutazione rimessa alla sua responsabilità, a promuovere la permanenza a casa dei lavoratori tramite il lavoro agile; per i lavoratori le cui attività non possano essere svolte utilmente da remoto ovvero non si sia in possesso delle adeguate strumentazioni, le aziende possono, seguendo una precisa raccomandazione del legislatore per la tutela della salute pubblica, procedere all'assegnazione delle ferie al lavoratore, nell'esercizio del potere direttivo che compete al datore di lavoro. Date le finalità della misura e la straordinarietà della situazione, appare utile il coinvolgimento almeno informativo della rappresentanze sindacali.
- ***"sono sospesi [...] i corsi professionali, master [...] e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza [...]"** (co. 1, lett. h);*
- ***"sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica"** (co. 1, lett. m);*
- ***"sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente [ristorazione e bar] a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare***



assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse" (co. 1, lett. o);

- *"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità [...] comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), ed evitando assembramenti" (co. 1, lett. q). Anche tale disposizione sembra andare nel senso di ammettere, laddove non possibile utilizzare modalità alternative, lo svolgimento di attività lavorativa anche da parte del personale di staff/amministrativo (il riferimento alle riunioni, difatti, sembrerebbe essere pensato proprio per tale tipologia di lavoratori che più frequentemente ne fanno uso);*

"sono sospese le attività di [...] centri sociali, centri ricreativi" (co. 1, lett. s).

Al di là delle singole disposizioni commentate, appare evidente che se da un lato non viene espressamente vietata l'attività lavorativa presso le imprese associate, dall'altro il Governo chiede una maggior attenzione e prudenza da parte del datore di lavoro nel richiedere lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi aziendali.

Appare, quindi, importante che le aziende associate, nell'ambito delle proprie peculiarità organizzative, definiscano quali lavoratori siano essenziali per lo svolgimento del servizio fuori dalle proprie dimore, a quali sia possibile applicare utilmente la modalità di lavoro agile, quali sia possibile collocare in ferie obbligatorie, in un ideale bilanciamento che muovendo dalla primaria necessità di tutela della salute pubblica tenga conto delle necessità del pubblico servizio, della possibilità che la prestazione lavorativa sia svolta tramite il lavoro agile e delle situazioni specifiche eventualmente segnalate da singoli lavoratori.

➤ **Articolo 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.**

Il presente articolo reca misure applicabili all'intero territorio nazionale, compresi i territori di cui all'articolo precedente salvo siano previste misure analoghe più rigorose⁵.

In particolare, si ribadiscono in maniera identica alcune misure contenute nei decreti che hanno perso efficacia, ovvero:

- **sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (co. 1, lett. a);**
- **disciplina della modalità di lavoro agile (co. 1, lett. r).**

⁵ Articolo 5, comma 2.



In aggiunta a dette misure già previgenti, si prevede:

- *"qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie"* (co. 1, lett. s). Su tale punto, si richiamano qui le considerazioni già effettuate con riferimento al precedente articolo 1, co. 1, lett. e).
- *"divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus"* (co. 1, lett. z). Anche su tale punto, si richiamano le riflessioni sub art. 1, co. 1, lett. c).

➤ **Articolo 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.**

L'articolo in commento reca ulteriori raccomandazioni generali, anch'esse contenute in parte nei precedenti decreti, valide per tutto il territorio nazionale⁶ quali:

- limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari (co. 1, lett. c);
- promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario (co. 1, lett. f);
- mettere a disposizione, nei locali aperti al pubblico, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani (co. 1, lett. h);
- garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale nello svolgimento di procedure concorsuali pubbliche e private (co. 1, lett. i).

Ai sensi del comma 7, poi, *"su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1"*, tra le quali si richiama particolare attenzione alle seguenti:

- a) [...] mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

➤ **Articolo 4. Monitoraggio delle misure.**

Individua nel Prefetto il soggetto deputato ad assicurare l'ottemperanza alle misure introdotte con il decreto in oggetto, anche avvalendosi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate (co. 1), e ribadisce che il mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto è punto ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (arresto o ammenda fino a 206 euro, co. 2).

➤ **Articolo 5. Disposizioni finali.**

Oltre a quelle recanti l'efficacia del decreto in oggetto e la perdita di efficacia dei precedenti DPCM, di cui si è già dato conto *supra*, l'articolo ribadisce il potere di emettere ulteriori ordinanze ad opera delle regioni (co. 4) e l'applicabilità delle disposizioni recate

⁶ Articolo 5, comma 2.



anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (co. 5).

Infine, in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti potenzialmente "infetti", anche a seguito della nota del Ministero della Salute n. 5443 dello scorso 22 febbraio (allegata), si rappresenta quanto segue.

Nel DPCM in commento – così come nei precedenti – non vi è, come visto, alcun riferimento alle modalità da adottare nella raccolta dei rifiuti urbani. Peraltro, come già anticipato, non si rinvencono neppure limitazioni più "generiche" inerenti il transito (all'interno o in entrata/uscita dai territori di cui all'articolo 1) di "cose". Le disposizioni emergenziali sono, infatti, indirizzate a contenere il fenomeno e a tutelare la salute pubblica rivolgendosi, pertanto, principalmente alle persone fisiche.

Tanto premesso, la nota del Ministero della Salute contiene, in effetti, alcune disposizioni che prevedono di trattare o smaltire *"i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291)"*. Purtuttavia va sottolineato come dette disposizioni si rivolgono esclusivamente agli operatori sanitari (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, operatori sanitari di pronto soccorso/DEA), ovvero agli unici soggetti in grado di sapere se i rifiuti in questione siano stati prodotti da soggetti positivi al COVID-19.

In assenza di disposizioni diverse, pertanto, e nell'impossibilità oggettiva per gli operatori ecologici di conoscere il contenuto dei rifiuti urbani raccolti e trattati, si ritiene che la raccolta di detti rifiuti urbani debba essere condotta con le usuali modalità e precauzioni operative.

Per completezza, laddove in alcuni territori fossero state adottate, di converso, ordinanze locali più restrittive, eventualmente con specifiche disposizioni proprio sul tema rifiuti, le stesse continueranno a trovare applicazione fino a nuova disposizione proveniente dalla medesima autorità o da autorità a questa sovraordinata.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Giordano Colarullo

GCh\fc

All.: 2



FAQ - AZIENDE E LAVORATORI

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle province di Varese e Como

1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDERÀ?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS dell'Insubria procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del **medico competente** per avere la corretta collaborazione nell'identificare i **contatti lavorativi da includere nella sorveglianza**. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I **lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto¹** sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

L'ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

- **Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione.** Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
- **Sorveglianza Sanitaria del medico competente:**
 1. **per l'emergenza Covid-19** non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall'ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
 2. **per le visite periodiche ed esami strumentali:** per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
 3. **Le visite preassuntive/prevenitive** possono essere effettuate evitando l'affollamento dell'ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate
- **Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.** Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

- Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
- **E' importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie³**
In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare all'ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all'estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall'Italia.

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è **posto in isolamento domiciliare**.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un **caso sospetto, come ad esempio:**

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa".
- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il **Datore di Lavoro** invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS.

4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto **contatti stretti** con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all'ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con **soggetti asintomatici**.

5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCEBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

6. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della "zona rossa" sono obbligati a comunicare tale circostanza al **Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di residenza**. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l'obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al **Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore**, i seguenti

dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

7. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO PRESSO UN'AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA?

Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.

8. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL'INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO E' NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?

Prima di effettuare l'intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di "contatto" tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la **fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale**.

9. QUANDO E' NECESSARIO L'ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E' EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP2⁴ o FFP3⁵, sono previste per:

- **personale sanitario** in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- **personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti** dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo "chirurgico" può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

10. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO?

In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.

11. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

È utile evitare l'affollamento attraverso un'idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

12. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

13. QUALI SONO LE ATTIVITA' AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) E d) DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESI FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI?

L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa.

Qualora non sia rinviabile la riunione e nell'impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all'azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.

14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E' OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un'adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni "faccia a faccia".
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute "a rischio".

15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

16. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

17. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUO' PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERE MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?

Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.

18. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L'AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) E' CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.?

La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d'attesa. A tale scopo ATS dell'Insubria ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l'Organismo di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.

Modifiche a quanto contenuto in queste FAQ potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'epidemia.

Ft. Il Direttore
U.O.C. PSAL -Como
Dr.ssa M.Rita Aiani

Ft. Il Direttore
U.O.C. PSAL - VARESE
Dr. Duccio Calderini

Ft. Il Direttore
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr. Paolo Bulgheroni

1

Definizione di "Contatto stretto":

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

⁴ FFP2: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute.

⁵ FFP3: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute. Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi

A tutto il personale di
AGESP S.p.A.

e pc: Giampiero Reguzzoni –
Amministratore Unico di AGESP
S.p.A.
Collegio Sindacale di AGESP
S.p.A.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocecolla
Responsabile RSPP
Sig. Faraci Carmelo – RLS
AGESP S.p.A.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 892 - AGESP S.p.A.

Oggetto: Disposizioni aziendali particolari per emergenza “Coronavirus 2019 –nCov” – in
ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020 – Settore Igiene Ambientale.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 7/A - AGESP S.p.A

Fermi restando i contenuti di cui all’Ordine di Servizio N° 7 - AGESP S.p.A emanato in
data odierna, vengono riportate qui di seguito le prescrizioni specificatamente riferibili al
Settore Igiene Ambientale:

- Fruizione obbligatoria dei giorni di ferie anno 2018 e anno 2019.
- Riduzione orari d’apertura CMR Busto Arsizio.

È definita una riduzione degli orari di apertura del CMR di Busto Arsizio, in modo da
consentire una di ridurre conseguentemente l’impiego di personale a contatto con
l’utenza, secondo il seguente schema:

LUNEDÌ	9.00-12.00
MARTEDÌ	14.00-18.30
MERCOLEDÌ	CHIUSO
GIOVEDÌ	14.00-18.30
VENERDÌ	9.00-12.00
SABATO	9.00-18.30
DOMENICA	CHIUSO

La compensazione delle ore non lavorate quotidianamente verrà regolamentata con ore di ferie residue, in accordo con il Responsabile di Settore.

- Suddivisione in turni servizi diurni.

I servizi che si svolgono in orario mattutino vengono suddivisi in quattro turni:

- 1° turno : ore 5.30-11.30;
- 2° turno: ore 6.00-12.00;
- 3° turno: ore 6.30-12.30;
- 4° turno: ore 7.00-13.00.

Al fine di ridurre la permanenza contemporanea in spogliatoio di più persone, sono stati suddivisi gli operatori, ad eccezione di chi lavorerà in turno pomeridiano/serale, secondo un prospetto affisso presso la bacheca aziendale:

- Predisposizione di regole comportamentali specifiche per il personale del Settore Igiene Ambientale:

1. Utilizzare gli spogliatoi solo per cambiarsi, lavarsi e utilizzo dei servizi igienici. Gli spogliatoi non devono essere utilizzati per pause e riposo.
2. Mantenere obbligatoriamente la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori; nel caso di turno serale se gli operatori coinvolti si trovano con gli armadietti adiacenti mantenere comunque la distanza di almeno 1 metro.
3. L'area ristoro si deve utilizzare solo rimanendo in piedi e con un massimo di 2 persone alla volta.
4. Vietato recarsi presso i bar cittadini durante l'orario di lavoro.
5. Nelle ecopiazze di travaso rifiuti rimanere accanto al proprio mezzo ed evitare aggregazione con altri colleghi.
6. Evitare il contatto con l'utenza e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
7. In ufficio entrare uno alla volta.
8. Alla timbratrice recarsi uno alla volta attendendo fuori dall'ufficio il proprio turno e mantenendo la distanza dai colleghi e dall'utenza di almeno 1 metro.

9. Avisare l'azienda, come previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri, in caso di eventuali situazioni sanitarie anomale.

10. È vietato, come già più volte prescritto, andare a casa con gli abiti da lavoro.

- Cambiamenti logistici nella postazione di lavoro di alcuni impiegati che andranno momentaneamente ad occupare l'ufficio di Via Ferrini, al fine di ridurre il sovraffollamento negli uffici di Via Canale.
- Adozione di un prodotto specifico di base alcolica per la pulizia delle superfici a diretto contatto col pubblico (area sportello).
- Potenziamento della pulizia e sanificazione degli spogliatoi con un passaggio supplementare al mattino.

Confidando nella collaborazione di tutto il personale, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

AGESP S.p.A.
Il Responsabile Settore Igiene Ambientale
Carlo Cavalli

AGESP S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

A tutto il personale di
AGESP Energia S.r.l.

e pc: Silvia Gatti – Presidente di
AGESP Energia S.r.l.
Collegio Sindacale di AGESP
Energia S.r.l.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocecolla
Responsabile RSPP
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS
AGESP Energia S.r.l.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/rm/ Prot. N° 1972 - AGESP Energia S.r.l.

Oggetto: Disposizioni aziendali particolari per emergenza "Coronavirus 2019 -nCov" – in
ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020 – Servizio Commerciale.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 10/A - AGESP Energia S.r.l.

Fermi restando i contenuti di cui all'Ordine di Servizio N° 10 - AGESP Energia S.r.l. in
data odierna, vengono riportate qui di seguito le prescrizioni specificatamente riferibili al
Servizio Commerciale, con particolare riferimento alla sede di Via Alberto da Giussano 6/8:

- Sospensione attività di ricevimento del pubblico

A partire da oggi e fino a nuove disposizioni vengono sospese tutte le attività di
ricevimento del pubblico, sia presso gli sportelli che su appuntamento.

- Chiusura uffici nei sabati compresi tra il 9 marzo e il 5 aprile 2020.

- Lavoro su turnazione

Si dispone al personale di effettuare una turnazione finalizzata a contenere il numero (max 2) di maestranze per ufficio anche a seconda della riduzione dei carichi di lavoro.

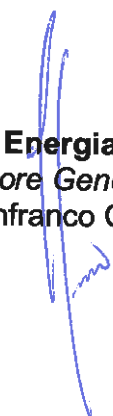
- Chiusura del locale ristoro

Si richiede, in via del tutto eccezionale, ai dipendenti di consumare il proprio eventuale pasto negli uffici.

- Potenziamento azioni igienizzanti, con adozione di un prodotto specifico di base alcolica per la pulizia delle superfici a diretto contatto col pubblico (area sportello) e messa a disposizione degli utenti di idoneo prodotto igienizzante presso la cassa automatica esterna.

Confidando nella collaborazione di tutto il personale, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


AGESP Energia S.r.l.
La Responsabile Servizio Commerciale
Paola Galeazzi


AGESP Energia S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

A tutto il personale di
AGESP Energia S.r.l.

e pc: Silvia Gatti – Presidente di
AGESP Energia S.r.l.
Collegio Sindacale di AGESP
Energia S.r.l.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocecolla
Responsabile RSPP
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS
AGESP Energia S.r.l.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/rm/ Prot. N° 1972 - AGESP Energia S.r.l.

Oggetto: Disposizioni aziendali particolari per emergenza "Coronavirus 2019 -nCov" – in
ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020 – Teleriscaldamento.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 10/B - AGESP Energia S.r.l.

Fermi restando i contenuti di cui all'Ordine di Servizio N° 10 - AGESP Energia S.r.l. in
data odierna, vengono riportate qui di seguito le prescrizioni specificatamente riferibili al
Servizio di Teleriscaldamento, finalizzate a garantire il servizio ed adempiere alle disposizioni
aziendali:

- ogni addetto dovrà lavorare singolarmente nel proprio ufficio;
- l'addetto alle sotto-centrali si occuperà dei controlli e delle manutenzioni direttamente
nelle sotto-centrali di utenza, pertanto esternamente all'azienda e sarà dotato di
eventuali DPI aggiuntivi e igienizzanti;
- l'addetto alla centrale lavorerà direttamente in centrale o in sua prossimità.

Confidando nella collaborazione di tutto il personale, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

AGESP Energia S.r.l.
La Responsabile Teleriscaldamento
Ing. Maria Larotonda



AGESP Energia S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro



A tutto il personale di
AGESP Attività Strumentali S.r.l.

e pc:

Alessandro Della Marra –
Amministratore Unico di AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Collegio Sindacale AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocecolla
Responsabile RSPP
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig.
Rosario Furfaro RLS AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1636 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Oggetto: Disposizioni aziendali particolari per emergenza “Coronavirus 2019 –nCov” – in
ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020 – Farmacie, Parcheggi e Servizi Cimiteriali.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 7/A - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Fermi restando i contenuti di cui all’Ordine di Servizio N° 7 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. in data odierna, vengono riportate qui di seguito le prescrizioni specificatamente riferibili ai Settori Farmacie, Parcheggi e Servizi Cimiteriali:

Settore Farmacie

- Posizionamento n. 2 *tensor* per ogni postazione di vendita al banco che verranno posizionati a mt 1 completi di cartello prestampato.

- Esposizione di cartelli informativi all'utenza in coordinamento con il Servizio Marketing.
- Utilizzo di guanti monouso nel corso della giornata; la mascherina, viste le delimitazioni della distanza, non risulta obbligatoria a meno che un dipendente non si senta più sicuro ad utilizzarla.
- Divieto di ricevere rappresentanti e/o operatori economici (gli eventuali ordini diretti verranno fatti telefonicamente e/o mail).
- Autorizzazione all'ingresso di max 4 persone contemporaneamente; qualora due clienti in attesa non dovessero rispettare la distanza tra di loro è necessario invitarli ad uscire.

Settore Parcheggi

- Nuovo orario apertura pubblico Parcheggi: 8.30 – 10.30 e 14.00 – 16.00.
- Posizionamento n. 2 *tensor* per ogni postazione di *front office* che verranno posizionati a mt 1 completi di cartello prestampato.
- Esposizione di cartelli informativi all'utenza in coordinamento con il Servizio Marketing.
- Utilizzo di guanti monouso nel corso della giornata; la mascherina, viste le delimitazioni della distanza, non risulta obbligatoria a meno che un dipendente non si senta più sicuro ad utilizzarla.
- Divieto di ricevere rappresentanti e/o operatori economici (gli eventuali ordini diretti verranno fatti telefonicamente e/o mail).
- Autorizzazione all'ingresso di max 1 persona per volta.

Servizi Cimiteriali

- Si raccomanda il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro dall'utenza durante o l'espletamento dei funerali e/o in caso di richiesta di informazioni.
- Dotazione di guanti monouso a titolo meramente cautelativo.

- Dotazione di mascherina protettiva a titolo meramente cautelativo.

Confidando nella collaborazione di tutto il personale, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Il Responsabile Farmacie, Parcheggi e
Servizi Cimiteriali
Marco Quarantotto

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

A tutto il personale di
AGESP Attività Strumentali S.r.l.

e pc:

Alessandro Della Marra –
Amministratore Unico di AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Collegio Sindacale AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Dott. Mario Anaclerio –
Organismo di Vigilanza
Arch. Ferruccio Crocetta
Responsabile RSPP
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig.
Rosario Furfaro RLS AGESP
Attività Strumentali S.r.l.
Dott. Carlo Emilio Raineri -
Medico Competente

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1636 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Oggetto: Disposizioni aziendali particolari per emergenza "Coronavirus 2019 -nCov" – in
ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020 – Dipartimento Servizi al Territorio.

Busto Arsizio, 9 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO N° 7/B - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Fermi restando i contenuti di cui all'Ordine di Servizio N° 7 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. in data odierna, vengono riportate qui di seguito le prescrizioni specificatamente riferibili al Dipartimento Servizi al Territorio:

- Sono sospese le attività di ricevimento del pubblico; per segnalazioni o richieste è attivo il numero di telefono 0331 398961.
- Il personale in servizio esterno dovrà mantenere distanze non inferiori a 1 metro da eventuali altre persone presenti.

- Utilizzo da parte del personale in servizio esterno, in particolar modo quando le lavorazioni prevedono la presenza di più persone, di guanti e mascherina protettiva.
- L'utilizzo delle docce negli spogliatoi aziendali deve garantire tempi di impiego separati da almeno 15 minuti di intervallo tra i singoli utilizzatori.
- Le parti comuni degli spogliatoi e degli altri locali utilizzati dal personale non possono essere frequentate da un numero di persone che non consenta di mantenere una distanza minima di 1 metro tra i singoli soggetti.
- I sopralluoghi tecnici devono essere limitati alle strette necessità e dovranno essere condotti mantenendo da altre persone presenti distanze di almeno 1 metro.

Confidando nella collaborazione di tutto il personale, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Il Responsabile Dipartimento Servizi al
Territorio
Arch. Sergio Callegari

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro